



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA SINDACALE N. 3/ Prot. n. 6583 del 19/03/2021

**OGGETTO: ORDINANZA DI CONTINGIBILITA' ED URGENZA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – AREA PORTUALE DI PORTOFERRAIO - LIMITAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN DEROGA PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I SOLI VIAGGIATORI IN TRANSITO AL PORTO**

## IL SINDACO

### VISTI

- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto – legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»" e del

decreto legge “23 Febbraio 2021 n. 15” recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale ;

•Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 Marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»” e del decreto legge “23 Febbraio 2021 n. 15” recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale ;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/11/2020 relativo a “ulteriori disposizioni attuative del DL 25/3/2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020;

**CONSIDERATA** l'esigenza di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2;

**VISTA** l'Ordinanza del 17/11/2020 del Ministero della Salute che all'art. 1 consente l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c), del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.

**TENUTO CONTO** che:

- l'area portuale di competenza dell'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale nel Comune di Portoferraio è situata nel centro cittadino;
- gli esercizi di somministrazione ivi dislocati sono di fatto frequentati anche da avventori che non usufruiscono dei servizi portuali;
- si sono verificati assembramenti sia durante il giorno, sia soprattutto nelle ore serali, quando gli altri esercizi cittadini (egualmente situati in centro cittadino, ma anche in tutte le altre parti del territorio comunale) devono osservare per norma la chiusura: ciò si è evidenziato a seguito di apposite valutazioni del controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine;
- tale situazione è sia fonte di possibili contagi, sia causa di una sostanziale disparità di trattamento tra gli operatori della somministrazione che esercitano una medesima attività, a pochi metri di distanza, sempre in centro, con l'unica differenza di essere o meno all'interno o all'esterno dell'area di competenza dell'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale;
- si rende necessario su più livelli motivazionali, rendere uniforme il trattamento a tutela della salute e delle persone, in ordine alla corretta e sostanziale somministrazione in periodo pandemico e di emergenza, nel rispetto dell'art. 50 comma 5 e della normativa emergenziale tutta in materia, ad essa rinviandosi, in relazione alle criticità emerse sul territorio e la necessità di limitare ai soli possessori di titoli di viaggio la fruizione dei servizi di somministrazione in deroga alle modalità vigenti tempo per tempo sul resto del territorio comunale;

**PREMESSO ALTRESI'**

di aver rappresentato tale necessità al Prefetto di Livorno ed all'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale;

**RITENUTO**

di dover provvedere in modo cautelativo, proporzionale ed adeguato, non intervenendo nel merito della somministrazione in sé, né limitando in danno le possibilità di somministrazione di alimenti e bevande eccedendo il proprio potere, ma regolando le modalità di accesso alla somministrazione stessa da parte dei fruitori o clienti, in modo uniforme nel centro cittadino, evitando formule impropriamente elusive in danno della salute pubblica e della parità di trattamento in medesime condizioni tra gli esercenti;

**RITENUTO NECESSARIO** operare a tutela delle persone, garantendo la pubblica incolumità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica con particolare riferimento alle

esigenze di tranquillità e quiete urbana del centro di Portoferraio;

**APPURATO**, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, può essere invocato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute-incolumità pubblica;

**VALUTATO**, in fatto e diritto, che il principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito di valutazione di merito allo stato dei dati presenti ed acquisiti anche in via sommaria ed a seguito di sopralluoghi e verifiche in loco in fatto svolte, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato;
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- l'esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame delle misure alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;

**APPURATA** in concreto l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

**VISTO** l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicata agli interessati l'avvio del procedimento;

**VISTO** il dispositivo del comma 5 dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**RITENUTO OPPORTUNO** adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del D.lgs. 267/2000, art. 50 c. 5, per evitare assembramenti, limitando ai soli viaggiatori e operatori dei servizi portuali la possibilità di utilizzare la somministrazione di alimenti e bevande presso gli esercizi situati nell'area portuale al di fuori degli orari o dei periodi nei quali sono vigenti le restrizioni per gli altri esercizi cittadini;

#### **ORDINA**

- la premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento;
- a partire da 20/03/2021 e sino alla sussistenza dello stato di emergenza, la fruizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in area portuale, negli orari e nei periodi rientranti nelle deroghe previste dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 17/11/2020, è riservata esclusivamente ai viaggiatori muniti di titolo di viaggio nelle sole giornate di imbarco e di sbarco negli orari in prossimità dell'arrivo/partenza delle navi e nonchè agli operatori dei servizi portuali;
- è onere dei fruitori degli esercizi di alimenti e bevande di ottemperare al presente provvedimento, attenendosi alla presente ordinanza, esibendo, ove occorrente, il titolo di viaggio o documento equivalente agli organi di controllo e alle FF.PP.;
- Restano ferme le disposizioni vigenti così come precisate nei DPCM intervenuti nell'ambito del quadro normativo nazionale così come gli obblighi e gli adempimenti in capo ai titolari e/o esercenti delle attività insistenti nel sedime portuale;

#### **AVVERTE**

La violazione di quanto previsto nella presente ordinanza, da parte dei fruitori - nonché da parte degli esercenti - degli esercizi di alimenti e bevande, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative ex lege previste.

•La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

#### **DISPONE CHE**

- previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Livorno la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito

istituzionale

dell'Ente;

Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

- l'ordinanza sia trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e/o conoscenza a:

- Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale di Livorno ;
- Capitaneria di Porto di Portoferraio
- Comando Polizia Locale di Portoferraio

Portoferraio, 19/03/2021

**f.to Sig. Angelo Zini**